

REGOLAMENTO (CEE) N. 1841/90 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, del 13 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1022/90 ⁽⁴⁾, prevede, tra l'altro, che il pagamento delle merci conferite all'intervento si effettui tra il centodecimo e il centoquindicesimo giorno successivo a quello della presa in consegna;

considerando che i tassi d'interesse variano notevolmente fra gli Stati membri; che, stando così le cose, un termine di pagamento relativamente lungo dà esito ad un sostegno del mercato dei cereali differenziato nei vari Stati membri; che, ai fini di una corretta gestione del mercato, è opportuno ridurre tale termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1569/77, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- « 2. Il pagamento si effettua tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1990, pag. 11.